



CITTA' DI ARPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Reg.	Oggetto : Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente tramite autovettura. Adeguamento normativo.
Data 08/05/2009	

L'anno duemilaotto, il giorno otto del mese di maggio 2009, alle ore 13,30 in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, Il Consiglio Comunale si è riunita con la presenza dei Signori :

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
GIOVANNONE Bernardo Maria		X	GABRIELE Lorenzo	X	
FORTE Fabio	X		D'EMILIA Loreto Marco	X	
VANO Bruno	X		ZARRELLI Saverio		X
GABRIELE Antonio	X		QUADRINI Gianluca		X
CASINELLI Romolo	X		SARDELLITTI Antonio	X	
VENDITTI Antonio	X		DI FOLCO Antonio		X
IAFRATE Mauro	X		MENICHETTI Paola		X
POZZUOLI Sandro	X				
MANCINI Roberto	X				
GABRIELE Giuseppe		X			

Assegnati n.17
In carica n.17

Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri.....

Presenti n. 11
Assenti n. 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. SARDELLITTI Antonio in qualità di presidente;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Generale **Sig. Marasca Dr. Antonio**.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 ha espresso il proprio parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Consiglio Comunale

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 26.05.2003 ad oggetto: "Indirizzi e criteri per stesura di una proposta del Regolamento comunale su autonoleggio da rimessa con conducente tramite autovettura e formazione delle commissioni comunali per i servizi di autonoleggio da rimessa con conducente tramite autovettura e tramite autobus.";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07.04.2008 ad oggetto: "Modifica del Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente tramite autovettura", con la quale è stato integrato il numero di autorizzazioni previste per l'Ente;

Vista la Legge n.14/09 del 27 febbraio 2009, che detta nuove regole nello svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con conducente tramite autovettura;

Ritenuto necessario procedere alle modifiche ed integrazioni del citato Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente, tramite autovettura;

Ritenuto dover provvedere all'adozione del Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di autonoleggio da rimessa con conducente tramite autovettura, come previsto dalla Legge Quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla Legge Regionale 26 ottobre 1993 n.58;

Visto l'art. 7/bis della Legge 09/4/2009 n. 33, che sospende l'applicazione della Legge n.14/09 fino al 30 giugno 2009;

Visto il T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dal Capo Settore Economico Finanziario e dal Capo Settore Tecnico;

Propone di deliberare

Di approvare il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente tramite autovettura composto da 35 articoli, recante le modifiche di adeguamento alle recenti disposizioni e che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 11 resi per alzata di mano.

DELIBERA

- Di approvare il Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente tramite autovettura composto da 35 articoli che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale della deliberazione.
- dare mandato al Responsabile delle Attività Produttive di trasmettere copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Frosinone. Ufficio Trasporti per la successiva approvazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta consiliare, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Antonio Marasca



IL PRESIDENTE
F.to Antonio Sardellitti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

MESSO COMUNALE

che la presente deliberazione:

- È stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **13 MAG. 2009** per quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);
- È stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera prot. n. in data

In quanto trattasi di materia prevista dall'art. 126 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

per iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267);

a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267):

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li **1.3. MAG. 2009**.....



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to **IL CAPO SETTORE**
AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE
(FRANCO SACCHETTI)

PRST. n° 6641/i

CITTA' DI ARPINO

(Prov. di Frosinone)

- Settore Gestione Economico Finanziario -

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art.1

Disciplina del servizio

Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) – dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art.4 della legge 15 gennaio 1992, n.21;
- b) – dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- c) – dal D.Leg.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)
- d) – dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) – dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) – dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) – dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- h) – dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) – da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente Regolamento;
- j) - visto il T.U. del D.Lgs. approvato con D.lgs 18 agosto 2002, n.267;
- k) – vista la L.R. 26 ottobre 1993, n.58;
- l) – Vista la L.R. 14 febbraio 2005 n.7;
- m) – Vista la L.R. 17 febbraio 2005 n.9;
- n) – Vista la L.R. 15 settembre 2005 n.16.

Art.2

Servizio di noleggio con conducente

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art.3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono stabiliti nella misura di 13 (tredici), comprensivo delle dieci autorizzazioni già esistenti, in considerazione che il territorio comunale si estende per circa 56 km. quadrati.

Il numero dei veicoli da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di Handicap di gravità è stabilito in un'unità.

Art.4

Modalità per lo svolgimento del servizio

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15.01.1992, n.21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli art.6 e 7 della legge n.21/92.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art.7 della legge n.21/92 a rientrare in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo, tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno recante la dicitura "NCC, inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.5

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della rimessa. I comuni in cui non è esercito il servizio taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso di corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici.

4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno nella stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; timbro dell'azienda e/o società titolare della

licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e di arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere mantenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

art. 5-bis

Accesso nel territorio di altri comuni

Per il servizio di noleggio con conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso.

Art.6

Requisiti e condizioni per l'esercizio di servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art.7

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Il competente Ufficio Comunale delle attività produttive istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso è indetto dalla Giunta comunale e il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art.8

Contenuti del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a)- numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
- b)- elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c)- prove d'esame;
- d)- termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art.9

Commissione consultiva comunale

E' istituita la Commissione Consultiva Comunale che opera in riferimento all'esercizio del servizio o all'applicazione del Regolamento.

La Commissione Comunale è formata da: Sindaco o da Suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso o da un funzionario della Provincia del Settore Trasporti, da un rappresentante delle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante delle organizzazioni degli utenti.

La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco ed è presieduta dal Sindaco stesso o da un suo delegato.

La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta.

Funge da Segretario della Commissione il Responsabile del servizio interessato o un suo delegato di qualifica non inferiore alla Cat.C1.

La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art.4 della legge 21/92 nonché le seguenti funzioni:

- cura l'applicazione del Regolamento e controlla che il servizio si svolga correttamente.

Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa, che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre componenti della Commissione.

La Commissione Consultiva Comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La Commissione decide a maggioranza.

La Commissione Consultiva Comunale dura in carica quanto l'Amministrazione che l'ha espressa, a far tempo dalla data del provvedimento di nomina da parte del Sindaco.

I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

Art.10

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente

La Giunta Comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

La commissione di concorso è composta da 3 (tre) membri esperti del settore fra cui il Segretario Comunale e il Responsabile del servizio interessato.

La commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 (quattro) anni. Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lett.d) del precedente articolo 8.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla Cat. C1, designato dal Segretario Comunale.

Art.11

Attività della Commissione di concorso

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

La Commissione prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato

di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate.

Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono esser presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la Commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

Art.12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) - certificato d'iscrizione al ruolo;
- b) - documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento;
- c) - certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) - essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) - essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) - essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione;
- 4) - non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) - l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del c.p;
- b) - l'esser incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) - l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- d) - l'essere incorsi in una o più condanna con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da Uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, e in data non anteriore a tre mesi.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n.21 e salvi necessari accertamenti d'Ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art.13

Materie d'esame

Le materie d'esame per l'assegnazione dell'autorizzazione riguardano:

- conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione;

Possono aggiungersi facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire in maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

Art.14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

L'Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti ad esaurimento della graduatoria.

Art.15

Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio

- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- altri titoli.

Art.16

Inizio del Servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

A tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel Regolamento stesso. In ogni

caso essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, neppure da parte di altro Comune in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art.17 **Veicoli di scorta**

Nell'ambito di organizzazioni di servizi di noleggio con conducente il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero, rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta veicoli di fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art.18 **Comportamento del conducente in servizio**

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) – prestare il servizio;
- b) – comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) – prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) – prestare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) – predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) – consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) – avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) – tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento Comunale ed esibirlo a richiesta.

E' fatto divieto di:

- a) – interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) – chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- c) – adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) – esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

Restano a carico dei titolari dell'autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.19 **Interruzione del trasporto**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art.20
Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

Art.21
Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, un tecnico idoneo, all'uopo incaricato dal Comune, stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio di noleggio con conducente disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.31.

Con apposito verbale la Polizia Municipale ovvero il servizio competente certifica l'idoneità del mezzo o indica le prestazioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale, di durata dell'autorizzazione comunale, il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché un migliore stato d'uso da verificarsi da parte del tecnico di cui al comma 1°.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.22
Tariffe

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono fissate per un periodo di due anni dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art.10 del presente regolamento, secondo i criteri di cui al D.M. Trasporti del 20 aprile 1995 e successive modificazioni.

Art.23
Turni e orari di servizio

I servizi di noleggio con conducente sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.

Art.24
Trasporto bagagli ed animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

E' obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per i non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art.25 **Forza Pubblica**

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art.26 **Diffida**

Il Responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a)- non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b)- non eserciti con regolarità il servizio;
- c)- non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d)- si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri Comuni;
- e)- fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.27 **Sanzioni**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15/01/1992 n.21 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'art.6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'art.6 alla quarta inosservanza

Art.28 **Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) – violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) – violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) – violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) – violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.30 del presente Regolamento;
- e) – violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) – utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art.29

Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art 10 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) - quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) - a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del seguente art.31;
- c) - quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art.16 del presente Regolamento;
- d) - quando sia intervenuta una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai 2 (due) anni;
- e) - quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) - quando sia stata intrapresa un'altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) - per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) - quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio. L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché, il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art.12.

In ogni momento, qualora sia accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo;

Nel caso di 3 (tre) accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

Art.30

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento è tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C. e della C.C.I.A.A.

Art.31

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art.9 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) - per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente Regolamento;
- b) - per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) - per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini previsti dall'art.16;
- d) - per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) - per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.32
Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art.33
Informazioni alla C.C.I.A.A.

Di tutti i provvedimenti prescritti dal presente Regolamento riguardanti le autorizzazioni ed i conducenti va data comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Frosinone.

Art.34
Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale, fatte salve le autorizzazioni esistenti.

Art.35
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Il presente regolamento comunale contenente la disciplina per lo svolgimento delle attività di **autonoleggio da rimessa con conducente tramite autovettura** prevede l'adeguamento alle prescrizioni dell'art.29, co.1-quater della legge n.14 del 27 febbraio 2009, la cui validità è temporaneamente sospesa dall'art.7-bis della legge 09/4/2009 n. 33 fino al 30 giugno 2009.